

Civile Ord. Sez. U Num. 29922 Anno 2017

Presidente: SCHIRO' STEFANO

Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 13/12/2017

ORDINANZA

sul ricorso 21998-2016 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. - S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 4, presso lo STUDIO AMMINISTRATIVISTI EUROPEI ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati SERGIO FIDANZIA ed ANGELO GIGLIOLA;

- ricorrente -

contro

732
17

SAGEDIL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA IANNOTTA, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6057/2016 del TRIBUNALE di ROMA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO, il quale chiede che le Sezioni Unite statuiscano la giurisdizione del giudice amministrativo.

La Corte,

Rilevato che:

Sagedil ha agito nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici-G.S.E. s.p.a. davanti al Tribunale di Roma e, premesso di essere titolare di un impianto fotovoltaico, per il quale ha ottenuto il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal d.m. 28/7/2005(c.d. Primo Conto Energia), da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione Istat, secondo quanto previsto dall'art.6, comma 6, del d.m. cit.; che G.S.E., con nota del 7/4/2015, ha comunicato alla società l'avvio del procedimento di rideterminazione della tariffa spettante e di recupero delle eventuali maggiori somme erogate, a seguito della norma di interpretazione autentica dell'art.6, comma 6, del d.m. 28/7/2005, ad opera dell' art. 4, comma 1,del d.m. 6/2/2006, che ha escluso l'aggiornamento Istat per le tariffe incentivanti richieste successivamente all'entrata in vigore del Primo conto Energia, come nel caso, ha chiesto la disapplicazione dell'atto di comunicazione da parte di G.S.E. del recupero delle somme, l'accertamento del diritto a conseguire la tariffa incentivante in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

relazione all'impianto fotovoltaico in oggetto, con il conseguente riconoscimento della rivalutazione Istat, e quindi la condanna di G.S.E. al pagamento dei relativi importi, e comunque l'accertamento negativo del diritto di G.S.E. alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di rivalutazione secondo gli indici Istat e del diritto alla compensazione tra le somme pretese a titolo di restituzione e quelle dovute a titolo di incentivo.

La società Gestore dei Servizi Energetici G.S.E. s.p.a. ha presentato ricorso ex art. 41 cod. proc.civ., sostenendo che la controversia promossa dalla Sagedil spetta al Giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 133, comma 1, lett.o) c.p.a.

Resiste con controricorso la Sagedil.

Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte, ex art. 380 *ter* cod.proc.civ., chiedendo che si dichiari la giurisdizione del Giudice amministrativo.

Ambedue le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

Queste Sezioni unite si sono ripetutamente espresse con le ordinanze, tra le altre, dell'11 aprile 2017, n. 10650 e del 27 aprile 2017, nn. 10409, 10410, 10411, nel senso di ritenere che la causa, avente ad oggetto, nella sostanza, il d.m. 6/2/2006, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, primo comma, lett. o), cod. proc. amm., che contempla «le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti».

E, con ampia motivazione, l'ordinanza del 4/5/2017, n.10795 ha argomentato la ritenuta giurisdizione amministrativa sulla

4

controversia introdotta dal soggetto produttore di energia fotovoltaica, ammesso, a seguito di specifica convenzione, stipulata col gestore dei servizi energetici, a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dall'art.7 del d.lgs. 387/2003, al fine di contestare la rimodulazione disposta dall'art.26 del d.l. 91/2014, convertito con modificazioni, dalla legge 116/2014, sul rilievo che la predetta disposizione non ha definito per intero la vicenda, rimettendone la regolamentazione a successivi decreti ministeriali ed, infine, a singoli provvedimenti del gestore, chiamato ad intervenire non nella veste di mera controparte della convenzione (capace, perciò, di soli atti paritetici), ma come P.A., destinata ad operare in posizione di supremazia mediante l'esercizio di poteri autoritativi finalizzati ad assicurare l'attuazione della superiore volontà di legge. Nella memoria illustrativa, Sagedil ha obiettato che la controversia di cui si tratta è meramente diretta a contestare la pretesa restitutoria di G.S.E. delle somme corrisposte a titolo di rivalutazione Istat, e quindi avrebbe ad oggetto la mera ripetizione di indebito oggettivo e non sarebbe pertanto attinente al rapporto di concessione, rientrando unicamente nella previsione di cui all'art.2033 cod.civ., da cui la giurisdizione ordinaria.

A detta interpretazione non può accedersi.

Ed infatti, la domanda avanzata dalla Sagedil come sopra sintetizzata nella parte espositiva verte proprio sull'accertamento del diritto a conseguire la tariffa incentivante con il riconoscimento della rivalutazione Istat, con le consequenziali condanne e sull'accertamento negativo del diritto di G.S.E. alla ripetizione di quanto già corrisposto a detto titolo, e quindi riguarda proprio la rimodulazione delle tariffe incentivanti adottate dal gestore nell'esercizio dei suoi poteri.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.


La recente stabilizzazione dell'orientamento giurisprudenziale seguito
giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice
amministrativo, avanti al quale rimette le parti; compensa tra le parti
le spese.

Così deciso in Roma, in data 21 novembre 2017

Il Presidente



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

